

02.10.2012 Corte di Cassazione – Penale (inadeguata preparazione anestesiological: ne risponde anche il chirurgo)



il fatto

Con sentenza della Corte d'appello di Lecce è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Brindisi che a carico di due sanitari dichiarava sussistere la responsabilità per il delitto di omicidio colposo in danno di una paziente deceduta a seguito di «grave insufficienza respiratoria da massiva aspirazione di materiale gastroenterico; polmone da shock; insufficienza renale con oligo-anuria; anasarca massivo; alterazioni elettroniche; arresto cardiaco».

La vicenda, ricostruita dettagliatamente nel testo della sentenza, ha condotto i periti ad affermare che la donna durante il ricovero presso una struttura sanitaria non fu sottoposta ad adeguato trattamento: non fu posta una corretta diagnosi di sub - occlusione intestinale (poi evoluta in grave occlusione intestinale: patologia invero benigna e di facile risoluzione, gestibile in un reparto di chirurgia di una struttura sanitaria anche non specialistica) né furono adottati i procedimenti terapeutici più idonei per tentare di scongiurare le complicanze poi sopravvenute. L'omessa diagnosi della sub - occlusione intestinale e dell'occlusione intestinale grave al pari di quella di polmonite ab ingestis preoperatoria oltre alla mancata adozione di adeguati e tempestivi interventi terapeutici hanno costituito la causa dell'ulteriore episodio sopravvenuto di aspirazione di materiale gastro-enterico nelle vie respiratorie da cui è derivata grave insufficienza respiratoria ed il successivo scompenso cardiocircolatorio e renale che causò il decesso della paziente quale evento causalmente collegato alle succitate omissioni.

il diritto

la Corte di Cassazione, in relazione alla posizione del chirurgo imputato ha evidenziato come le omissioni riconducibili al sanitario abbiano integrato altrettanti antecedenti causali dell'evento, incumbendo sul professionista comunque la verifica delle condizioni di adeguata preparazione anestesiological del paziente ai fini dell'esecuzione dell'intervento, fermo l'obbligo di procrastinarlo o comunque di soprassedere in caso contrario alla stregua del corretto svolgimento dell'attività medico - chirurgica in équipe.

Esito del giudizio

la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai sanitari ai fini civili, annullando la sentenza di condanna in appello ai fini penali per l'intervenuta prescrizione del reato.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net

Sent. Corte di Cassazione n. 33615/12